

Oggetto: RIPOSO SETTIMANALE DEL P.D.M. IN PRESENZA DI CONGEDO.

Si fa riferimento alla lettera (omissis) con la quale è stato posto un quesito in ordine all'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare n. P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.85, circa la contabilizzazione del congedo fruito dal p.d.m. prima del riposo settimanale.

In particolare è stato chiesto quale è il trattamento da usare nei confronti del personale inserito in turno che domanda al Dirigente addetto 2 giorni di congedo per coprire un periodo di assenza relativo ad un servizio di andata e ritorno a cavallo di due giornate di turno immediatamente precedenti il riposo settimanale.

In proposito si fa presente che, nel caso come quello ipotizzato, poiché il periodo di assenza dal servizio da coprire con il congedo prima del riposo settimanale, pur interessando due giornate consecutive in turno, deve essere inferiore a 24 ore (com'è noto, in base alle norme in vigore, l'assenza dalla residenza deve essere inferiore a tale limite) e, quindi, copribile con un solo giorno di congedo, il Dirigente di Deposito, all'atto della domanda del congedo da parte del p.d.m., dovrà far richiedere allo stesso un solo giorno di congedo.

Ciò consentirà all'interessato di godere per intero dell'assenza dal servizio per il periodo indicato, non potrà determinare l'indivisibilità del riposo settimanale e quindi il p.d.m. in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo tale riposo settimanale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO